Corte dei conti su regioni e trasferimenti di personale

Patto, stretta super

Non basta coprire i costi con tariffe

DI ANTONIO G. PALADINO

Il mancato rispetto del patto di stabilità del 2007 impedisce anche i trasferimenti di personale disposti da leggi regionali a seguito della soppressione delle autorità d'ambito ottimali in materia di servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti. Infatti, il dettato normativo disposto dall'articolo 76, comma 4 della manovra finanziaria estiva del 2008 non si presta a differenti interpretazioni se non quella dell'impossibilità di provvedere ad alcun incremento della dotazione organica degli enti non in linea con gli obiettivi programmatici del patto. Quanto al fatto che il divieto non opererebbe in quanto il costo delle nuove assunzioni viene coperto con la tariffa del servizio, è un punto che è rimesso ad un eventuale intervento del legislatore statale. Ma, ad oggi, la chiusura è totale.

E' quanto ha affermato la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna nel parere n.2/2009 con il quale ha chiuso alla possibilità prevista dal legislatore regionale di immettere in servizio il personale cessato dalle funzioni a seguito della soppressione delle autorità d'ambito ottimali in materia di servizio idrico e della gestione dei rifiuti urbani. La richiesta d'intervento è stata attivata dal Presidente della Regione, Vasco Errani, il quale intendeva sapere se la valenza delle disposizioni recate dall'articolo 76, comma 4 del decreto legge n.112/2008, ove si dispone che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, agli enti è fatto divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, fosse compatibile o meno con le particolari disposizioni recate dal legislatore regionale, con la legge n.10/2008, recante l'ammodernamento del sistema locale. In particolare, dopo la soppressione delle predette autorità d'ambito, alle province e ai comuni sono state restituite le funzioni amministrative relative al servizio idrico e alla gestione dei rifiuti e il personale assunto a tempo indeterminato presso enti pubblici è stato trasferito ai diversi enti provinciali e comunali, i quali "adegueranno di conseguenza la propria dotazione organica".

Secondo Errani, il divieto disposto dalla manovra estiva non si applicherebbe, in quanto la norma fa riferimento ad "assunzioni", mentre, nel caso che ci interessa, si è di fronte a "trasferimenti di personale", il cui costo comunque viene coperto con la tariffa del servizio. In pratica, Errani sottolinea che l'impatto di tali incrementi della dotazione organica degli enti sarebbe a "costo zero". Ma l'interpretazione fornita dal presidente emiliano non è stata condivisa dal collegio della Corte. In disparte la locuzione utilizzata dal legislatore nazionale, appare "sufficiente" osservare che la disposizione regionale determina in realtà un nuovo rapporto d'impiego, in quanto gli enti "devono adeguare le proprie dotazioni organiche". In aggiunta, ha precisato la Corte, il rigore del divieto di assunzione imposto dal legislatore nazionale non soggiace ad alcuna interpretazione estensiva, essendo finalizzata alla spesa di personale, "il cui contenimento rappresenta un punto su cui la normativa insiste con particolare decisione". Sul punto osservato che l'impatto di tali immissioni in servizio sarebbe senza onere per l'ente destinatario dei trasferimenti, in quanto coperto dalla tariffa del servizio (idrico o di gestione dei rifiuti) la Corte ha sì ammesso che ciò potrebbe costituire un punto di scardinamento del netto divieto imposto dall'articolo 76, comma 4 del dl112/2008, ma di avere le mani legate sul punto, in quanto tali aspetti "restano affidati ad un eventuale intervento del legislatore".

La risposta a una questione posta dall'Emilia Romagna

Così il parere

Secondo la disposizione contenuta all'articolo 76, comma 4 del dl n.112/2008, gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente, non possono procedere nemmeno alle immissioni in servizio del personale cessato dalle funzioni a seguito delle soppressioni delle autorità d'ambito ottimali in materia di servizio idrico integrato e di gestione di rifiuti. Quanto alla previsione che il divieto in tal caso non potrebbe operare, in quanto il costo di tale personale sarebbe coperto dalla tariffa del servizio, è un aspetto su cui deve intervenire espressamente il legislatore nazionale.

Risposta del ministero dell'economia

Invio dati facilitato per l'Ici e l'Iscop

DI GIOVANNI GALLI

Ici e Iscop, trasmissione dei dati agevolata per i comuni. Il decreto ministeriale del 10 dicembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 304 del 2008, prevede che i comuni debbano trasmettere al minieconomia i dati relativi all'imposta comunale sugli immobili e all'Iscop (imposta di scopo).

Il ministero dell'economia e delle finanze (dipartimento finanze, ufficio del federalismo fiscale), ha reso noto ieri l'Anutel (Associazione nazionale uffici tributi enti locali), rispondendo ad un quesito avanzato da un comune, il quale chiedeva di conoscere se i dati oggetto della trasmissione devono riguardare tutti gli importi riscossi dal comune nel periodo di riferimento, anche relativi ad annualità precedenti all'anno d'imposta preso in considerazione ovvero solamente le somme di competenza del periodo d'imposta considerato, precisa che al fine di facilitare gli adempimenti per i comuni e per gli altri soggetti individuati dal decreto, la trasmissione dei dati in questione che, a norma dell'articolo 1 del decreto ministeriale del 10 dicembre 2008 deve essere distinta per contribuente e per ciascun anno d'imposizione, va effettuata riguardo a tutti i versamenti dell'Ici e dell'Iscop relativi all'anno d'imposta preso in considerazione, secondo il criterio di cassa.

La risposta del ministero dell'economia e delle finanze evidenzia inoltre che per quanto concerne le somme versate a titolo di sanzioni ed interessi, assumono rilevanza anche i versamenti effettuati nell'anno di impostazione preso in considerazione ma relativi ad annualità precedenti.

La nota conclude, come riporta il comunicato diffuso dall'Anutel, che il criterio esposto, ovviamente, trova applicazione sin dalla trasmissione dei dati relativi all'anno d'imposta 2007 e da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008.

OK ALLA LEGGE

Reati e rifiuti Commissione d'inchiesta

DI VINCENZO DRAGANI

Società commerciali, organizzazioni criminali e p.a. Saranno questi i sorvegliati speciali della nuova Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti legittimata dal Parlamento lo scorso 29 gennaio con l'approvazione definitiva del disegno di legge istitutivo.

La dotazione finanziaria prevista a supporto della nuova Commissione sarà di 150mila euro per ognuno degli anni di operatività (coincidenti con quella della XVI legislatura). I componenti: 12 senatori e 12 deputati nominati dai presidenti delle camere in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari e con la presenza necessaria di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.L'attività di indagine verterà sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata; sulle connessioni tra attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti; sui comportamenti illeciti della P.A. centrale e periferica.



LO DICE IL CDS

Parcheggi, niente limiti sulle gare

DI STEFANO MANZELLI

Il comune che intende affidare ai privati la gestione dei parcheggi non può limitare la gara ai soli soggetti iscritti all'albo di gestione dei tributi. E questa regola non può essere superata neanche con la prevista attivazione degli ausiliari del traffico. Lo ha chiarito il Consiglio di stato con la decisione 6534 del 23/12/08. Il servizio oggetto dell'affidamento non comporta accertamento e liquidazione di entrate comunali. L'esazione della sosta non implica "maneggio di pecunia pubblica, poiché le tariffe di sosta consistono in entrate dell'affidatario (..) né sarebbe ravvisabile un esercizio di attività pubblicistiche, di tipologia tale da richiedere l'iscrizione all'albo in questione, nell'attività degli ausiliari del traffico incaricati dell'accertamento delle violazioni, stante la riserva in favore della polizia municipale della procedura sanzionatoria". Dunque anche se nel bando è prevista l'istituzione degli ausiliari della sosta per questa particolare tipologia di attività non è necessaria l'iscrizione del gestore all'albo speciale dei soggetti abilitati.